

**5-05420 Toccafondi e altri: Erogazione delle risorse destinate all'istruzione scolastica non statale ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge di stabilità 2011.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Toccafondi ed altri chiedono notizie in ordine allo schema di decreto interministeriale riguardante la ripartizione della somma di euro 245 milioni, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010, destinata ad integrare i contributi per le istituzioni scolastiche non statali, secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 47 della legge n. 203 del 2008.

Al riguardo, si fa presente che l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 1989, n. 386, operata dal comma 109, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha sancito il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle province autonome di Trento e Bolzano, prevista dalle leggi di settore (ad esclusione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari, nonché dei rapporti giuridici già definiti).

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le risorse finanziarie, finalizzate ad integrare i contributi per le istituzioni scolastiche non statali, che non possono essere destinate alle province autonome di Trento e Bolzano, devono essere acquisite al bilancio dello Stato, in applicazione del citato articolo 2, commi da 106 a 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Nello schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di ripartizione della somma di 245 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010, destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2011, al sostegno delle scuole non statali, trasmesso dal citato Ministero, l'esclusione dal riparto delle province autonome determina un vantaggio finanziario a favore delle altre Regioni o, quindi, non assicura i risparmi di spesa previsti dalla citata legge n. 191 del 2009.

Si ritiene, pertanto, che il citato schema di decreto debba essere modificato e che debba essere riformulata anche la Tabella A, allegata al decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che, fermo restando l'importo totale, deve recare anche le quote relative alle province autonome di Trento e Bolzano con corrispondente riduzione delle quote previste per le altre Regioni.